



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 11 del 16 GEN. 2020

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitazione del Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi dell'ASST G. Pini-CTO - Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16 GEN. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 11 del 16 GEN. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la D.G.R. n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la D.G.R. XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta D.G.R. XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

richiamati

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421" in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- la DGR X/7850 del 12.02.2018 "Modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO approvato con DGR n. X/6886 del 17.07.2017, recante: "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della L.R. n. 33 del 30.12.2009, come modificata con L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i.";

premessi che:

- l'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 11 del 16 GEN. 2020

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;
- l'ASST fa parte della rete formativa della Scuola di Medicina Fisica Riabilitativa e risulta inserita nella banca dati dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

rilevato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con deliberazione n. 167 del 23.04.2015 veniva stipulata la convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la SC Medicina Fisica e Riabilitazione dell'allora A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, per la durata di anni cinque (scadenza 30.09.2019);
- con nota PEC prot. n. 12928 del 06.11.2019, l'Università chiedeva la proroga della sopra indicata convenzione, nelle more del rinnovo della stessa;
- con nota PEC prot. n. 13012 del 07.11.2019, l'ASST G. Pini/CTO accettava la richiesta di proroga, nelle more della sottoscrizione di nuovo accordo mettendo a disposizione dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca le strutture, le attrezzature ed il personale afferente alla UOC Medicina Fisica e Riabilitazione del Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, diretta dal dott. Lorenzo Panella, per contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa del predetto Ateneo;
- con nota e-mail acquisita al protocollo aziendale in data 10.01.2020 al n. 203, l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, comunicava l'approvazione da parte del Senato Accademico della stipula della convenzione per l'utilizzo della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione del Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, quale struttura "collegata" ai sensi del D.I. n. 402/2017, trasmettendo relativo schema;

considerato che è interesse delle parti, attraverso la formalizzazione dell'accordo di che trattasi, promuovere forme di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattico formative, dall'altro, per l'Azienda, di rafforzare il rapporto clinico- scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

visto il testo di convenzione trasmesso dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca con e-mail del 09.01.2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 11 del 16 GEN. 2020

- 1- di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca - Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa, per l'accoglienza a fini didattico-integrativi, dei medici in formazione specialistica presso la UOC Medicina Fisica e Riabilitazione del Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2- di mettere a disposizione della suddetta Scuola, le strutture, le apparecchiature e le risorse, come meglio specificate nella convenzione di che trattasi;
- 3- di precisare che il convenzionamento con gli Istituti universitari per finalità didattico - integrative comporta, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 368/1999, oneri a carico dell'ASST di copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica, nell'ambito della Responsabilità civile, rischi professionali e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;
- 4- di dare atto che la presente convenzione ha una validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione (fino al termine dell'A.A. 2022/2023 con scadenza al 30.09.2023) fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
- 5- di conferire al dott. Lorenzo Panella, Direttore della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione del Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, il mandato di monitoraggio ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colap)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Ritala)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *mc*

(Atti n. 2019-1.1.3/1.1.15)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 11 del 16 GEN. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 17 GEN. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Alfonsina Cucchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

www.Albopretorio.it

[Handwritten signature]

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
E L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI/CTO PER L'ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**

TRA

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede legale in Milano,
piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA
12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa Maria
Cristina Messa, di seguito indicata come Università;

E

L'ASST Centro Specialistico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, con
sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122, codice fiscale
partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale,
Dott. Francesco Laurelli, di seguito indicata come Azienda Ospitante;

PREMESSO CHE

1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
2. Tra l'Università e l'Azienda ospitante veniva stipulata una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a favore della scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa scaduta il 30.09.2019;
3. Con lettera del 30.10.2019, l'Università chiedeva la proroga della sopra indicata convenzione, nelle more del rinnovo della stessa;
4. Con lettera del 7.11.2019, l'ASST Gaetano Pini-CTO accettava la richiesta di proroga, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo;

5. L'Università e l'Azienda ospitante, con il presente atto, intendono rinnovare la suddetta convenzione.

PRESO ATTO

Che il presente accordo è stato approvato da:

- o Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università, con delibera del 17.07.2019;
- o Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera del 24 luglio 2018, ha approvato lo schema tipo della presente convenzione.

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

L'Azienda Ospitante mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, gratuitamente e come collegate, le seguenti strutture:

- UOC Medicina Fisica e Riabilitazione;
- UOS Coordinamento riabilitazione intensiva;
- UOS Coordinamento MAC.

L'Azienda Ospitante garantisce che le sopra indicate Unità Operative, per gli aspetti e le finalità didattiche, rispettino le norme di accREDITamento e siano dotate di strutture e organico adeguati, come da successivo art. 7.

L'articolazione organizzativa delle strutture di cui sopra verrà, altresì, definita in considerazione delle effettive necessità cliniche, tenendo peraltro conto, in aggiunta ai parametri di accREDITamento, anche dell'esigenza di garantire adeguati livelli qualitativi sia nella assistenza, sia nella didattica, sia nella ricerca.

Per struttura si intendono le strutture fisiche universitarie e ospedaliere che concorrono ai fini indicati nel periodo precedente.

Dette strutture sono identificate esternamente mediante specifica tabella fornita dall'Università con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione.

L'Università potrà utilizzare le sopra indicate strutture per il compimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione indicata sopra, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.l. 13 giugno 2017 n. 402, l'Azienda Ospitante si impegna a non mettere a disposizione le strutture indicate nel presente articolo a favore delle reti formative di scuole di specializzazione di Atenei diversi dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Art. 3 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402 e s.m.i., del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e s.m.i. e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la

formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Dirigente Responsabile della struttura sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle unità operative nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 4 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione

specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 5 (Attività didattica del personale sanitario)

Il personale non universitario che presta attività assistenziale presso l'Azienda Ospitante partecipa, compatibilmente con i propri impegni istituzionali, all'attività didattica di tipo formale e tutoriale della Scuola di Specializzazione, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università.

Detto personale potrà partecipare alle attività didattiche previa autorizzazione del datore di lavoro o chi per esso, senza onere alcuno per l'Università, fatto salvo il consenso degli interessati.

A detto personale, impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è conferita dall'Università la qualifica di "tutor" (che può svolgere funzioni a livello individuale o di gruppo per guidare l'attività dei discenti durante l'attività nelle strutture ospedaliere) e di "professore a contratto" (per l'attività didattica di tipo formale, con incarico di titolare di insegnamento).

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

L'Azienda Ospitante, di concerto con il Direttore delle Unità Operative di competenza, provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore d'aula effettivamente svolte.

Art. 6 (Servizi)

L'Azienda Ospitante, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la possibilità di accedere e usufruire della mensa della stessa, alle tariffe più vantaggiose possibili. I medici in formazione utilizzano camici forniti dall'Azienda Ospitante e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 7 (Accreditamento)

L'Azienda Ospitante dichiara di essere in possesso degli *standard* e dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture messe a disposizione a favore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 l'Azienda Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'Azienda Ospitante, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Azienda Ospitante medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

L'Azienda Ospitante comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'Azienda Ospitante stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Azienda Ospitante.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Azienda Ospitante e

l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'Azienda Ospitante è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) i dati personali che saranno trattati sono i dati personali degli specializzandi e dei pazienti, rispetto ai quali verranno trattati anche i dati relativi alla salute degli stessi, secondo le modalità indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo;
- b) gli interessati al trattamento dei dati saranno gli specializzandi e pazienti;
- c) le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per finalità indicate nella presente convenzione;
- d) i dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679;
- e) le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679 per garantire la sicurezza del trattamento dei dati;
- f) ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare, per conto del titolare, i dati

personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione;

g) qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra, prima dell'inizio del trattamento, il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione e in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati;

h) le parti garantiscono che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

i) le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione);

j) la parte presso la quale si verifica la violazione dei dati si impegna a comunicare al proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) e a quello della controparte, il verificarsi di detta violazione entro 24 ore dalla sua conoscenza con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, 3° co., Reg. UE n. 2016/679;

k) i dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti di cui i medici in formazione dell'Università verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio, si precisa che è esclusivo compito dell'Azienda Ospitante, in quanto titolare del trattamento, autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e sanitari dei pazienti acquisiti nel corso del tirocinio nominandoli "autorizzati", previa consegna di dettagliata informativa.

Art. 11 (Durata ed efficacia)

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al termine dell'a.a. 2022/2023 (scadenza 30.09.2023).

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Restano salve eventuali diverse disposizioni della Regione Lombardia.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per quanto riguarda il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione alla stipula della presente, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale.

Per le ipotesi di proroga e/o di rinnovo della precedente convenzione le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 12 (Imposta di bollo e registrazione)

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese dell'Azienda convenzionata, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Per Università degli Studi di Milano - Bicocca


LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini - CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
UNIMIB - ASST CTO Pini Med Fis Riab conv.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE

www.Albopretorionline.it 17/01/20